

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Messina

OGGETTO: *Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione del piano viabile della S.P. n. 1 di Mojo Alcantara, della S.P. n. 2 di Roccella Valdemone e della S.P. n. 6 di Motta Camastra". CUP: B87H17000080001 CIG: 7605027ACE*

CONTRATTO DI SUBAPPALTO

Tra l'impresa **CATIZONE Geom. Pietro Fiore** quale Legale Rappresentante dell'impresa omonima (in seguito denominata **IMPRESA SUBAPPALTANTE**), con sede in 88100 Catanzaro (CZ), Via Zanotti Bianco n. 15, Cod. Fisc. CTZPRF56E09E806G partita IVA 01301720791, appaltatrice dei lavori in oggetto, e:

Il Signor Mazza Salvatore nato a Randazzo (CT) il 29/04/1956 in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa **Fratelli Mazza Srl** (in seguito denominata **IMPRESA SUBAPPALTATRICE**) con sede in Randazzo (CT) S. S. 120 km 181 - Cod. Fisc. 03723710871 e P. IVA 03723710871,

L'Impresa SUBAPPALTANTE affida all'Impresa SUBAPPALTATRICE le lavorazioni sopra indicate.

Premesso: che l'**IMPRESA SUBAPPALTATRICE** risulta iscritta presso la Camera di Commercio del Sud – Est Sicilia al R.E.A. n. 251479,

- che l'Impresa subappaltatrice risulta disporre di capitali, capacità tecniche, macchine ed attrezzature necessarie e sufficienti per garantire l'esecuzione a regola delle opere commesse, con gestione a proprio rischio e con l'organizzazione dei mezzi necessari;
- che le opere da subappaltare rispondono ai requisiti di carattere quantitativo e qualitativo di cui all'art. 105, del D.lgs 50/2016;
- che non sussiste nei confronti dell'Impresa subappaltatrice forma alcuna di controllo e di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile;
- ~~che l'impresa subappaltante resterà del tutto estranea all'organizzazione del lavoro, all'amministrazione dei capitali, delle attrezzature e del personale dipendente dell'impresa subappaltatrice, salvo quanto infra previsto.~~

IMPRESA COSTRUZIONI
Catizone Geom. Pietro Fiore
Via U. Zanotti Bianco, 15
88100 Catanzaro
P.IVA 01301720791 1

FRATELLI MAZZA s.r.l.
S.S. 120 Km. 181-000
95036 RANDAZZO (CT)
Partita IVA 03723710871

DATO ATTO

Che tali premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente contratto, anche ai sensi e per gli effetti della Legge 23 ottobre 1960, n. 1369, della Legge 20 maggio 1970, n. 300, della Legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive integrazioni e modifiche, della Legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive integrazioni e modifiche, e della disciplina in atto quale prevista dal Contratto Nazionale di Lavoro in vigore per i dipendenti delle imprese edili ed affini,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

OGGETTO DEL CONTRATTO

L'impresa appaltatrice affida al subappaltatore che accetta, l'esecuzione dei lavori di posa in opera casseformi, posa in opera di ferro di armatura, getto cls, demolizioni, scavi e sbancamenti, fresatura e bitumazioni, assistenza alle prove tecniche.

L'esecuzione di tali opere dovrà essere conforme a quanto previsto nelle norme generali e sulle norme tecniche d'appalto.

Per l'esecuzione di tali opere, verranno applicati gli stessi prezzi unitari dell'aggiudicazione con ribasso non superiore al 20%, il tutto dovrà essere conforme a quanto previsto nelle norme generali e sulle norme tecniche d'appalto

ART. 2

ONERI A CARICO DELL'IMPRESA SUBAPPALTATRICE

2.1 Ferma restando in ogni caso l'organizzazione aziendale necessaria per dare compiuta l'opera alle condizioni pattuite e con gestione a proprio rischio, l'Impresa subappaltatrice dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura dei macchinari e delle attrezzature in buono stato di conservazione e di efficienza ed in misura alla rapida e corretta esecuzione dei lavori ad essa affidati.

2.2 Saranno inoltre a carico dell'Impresa subappaltatrice tutti gli oneri necessari a dare le opere completamente ultimate quali, a titolo esemplificativo:

◊ la presenza in luogo durante tutto il corso dei lavori di personale competente delegato a dirigere i lavori;

IMPRESA COSTRUZIONI
Catizone Geom. Pietro Fiore
Via U. Zanotti Bianco, 15
81100 Gaianzano
P.IVA 01301720749

FRATELLI MAZZA s.r.l.
S.S. 20 Km. 181+000
95005 RANDAZZO (CT)
Partita IVA 03723710871

◊ la manodopera necessaria, compresi gli oneri di trasferta, assicurativi e previdenziali.

2.3 L'impresa subappaltatrice assume infine espresso impegno:

- a) di rendere tempestivamente edotta l'impresa subappaltante – ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 della Legge 13 settembre 1982 n. 646 e successive integrazioni e modifiche – di ogni variazione intervenuta nel suo rapporto di iscrizione Camera di Commercio di Catanzaro ovvero nei requisiti del titolare, ancorché dell'eventuale insorgere di una o più cause ostative e/o dei diversi previsti dall'art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive integrazioni e modifiche;
- b) di applicare nei confronti dei dipendenti da essa adibiti alle lavorazioni da eseguirsi in adempimento del presente contratto, il Contratto Collettivo Nazionale del lavoro in vigore per i lavoratori dipendenti delle imprese;
- c) di corrispondere in particolare ai lavoratori stessi, integralmente, il trattamento economico e normativo previsto dal predetto Contratto Collettivo Nazionale del lavoro e dagli accordi collettivi di categoria vigenti e dalle altre norme da essi richiamate;
- d) di osservare ogni formalità o condizione accessoria del rapporto di lavoro subordinato, prevista da leggi, disposizioni e accordi sindacali in vigore;
- e) di provvedere all'assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni e alle previdenze sociali, di adempiere a tutte le incombenze di legge e di provvedere alla stipula di congrue polizze RCO e RCT;
- f) di consentire a richiesta dell'Impresa subappaltante, alla medesima o a persone da essa designate, di prendere visione dei libri paga, dei libri matricola, dei nullaosta di avviamento al lavoro, nonché di tutti gli altri documenti occorrenti ad un approfondito esame della sua regolarità nella corresponsione delle retribuzioni nel versamento dei contributi e in genere nella corretta, integrale esecuzione di tutti gli adempimenti di legge contrattuali;
- g) di far pervenire all'Impresa subappaltante, in tempo utile per la sua trasmissione alla committente prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del proprio piano di sicurezza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18, comma settimo, del D.lg 50/201 art. 105;


IMPRESA COSTRUZIONI
com. Pietro Fiope
Catanzaro, C.A. n. 15
C.A. n. 15
C.A. n. 15
C.A. n. 15


FRATELLI MANNA s.r.l.
S.S. 120 Km. 18 n. 000
89031 RANDAZZO (CT)
Partita IVA: 03722700871

h) di notificare all'Impresa subappaltante – per iscritto e prima dell'inizio dei lavori – il nominativo del responsabile della sicurezza di cui al successivo art. 6, commi secondo e terzo;

i) di consegnare con periodicità trimestrale, all'Impresa subappaltante copia dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici della contrattazione collettiva, affinché la stessa impresa subappaltante possa adempiere all'obbligo di trasmissione dei medesimi alla committente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 105, del D.Lgs 50/2016;

j) di ammettere in cantiere i lavoratori dipendenti solo se muniti di un documento di riconoscimento agli effetti di legge;

2.4 Tutte le spese derivanti all'impresa subappaltatrice per l'osservanza degli obblighi sopra indicati, nonché gli oneri in genere, nessuno escluso che comunque potessero far capo all'impresa subappaltatrice per l'organizzazione, in condizioni di autonomia, di tutti i mezzi necessari, tecnici ed amministrativi, per dare compiuti a regola d'arte i lavori oggetto del presente contratto, debbono intendersi compresi nei prezzi convenuti.

ART. 3

ONERI A CARICO DELL'IMPRESA SUBAPPALTANTE

Si intenderanno a carico dell'Impresa subappaltante i seguenti oneri:

3.1 La messa a disposizione delle aree interessate dall'esecuzione dei lavori;

3.2 La fornitura di planimetrie delle zone interessate dai lavori con l'indicazione di ogni singolo punto d'intervento;

3.3 L'Impresa subappaltante provvederà inoltre:

a) a trasmettere alla committente ed al direttore dei lavori copia autentica del presente contratto venti giorni prima dell'inizio dei lavori, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 50/2016 art. 105;

b) a trasmettere alla committente, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali (inclusa la cassa edile) assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del proprio piano di sicurezza, fatte pervenire dall'impresa subappaltatrice ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 105, D.Lgs 50/2016.

3.4 Fermi gli adempimenti di cui ai punti precedenti, l'impresa subappaltante è infine tenuta in solido con l'impresa subappaltatrice ad assicurare ai dipendenti di

4
IMPRESA COSTRUZIONI
Casson. Geom. Pietro Fiore
Via C. G. Botti Bianco, 15
88092 Stanzaro
P.IVA 01301720791

FRATELLI MAZZA s.r.l.
S.S. 20/01/18/100
95036 RAUZZANO (CT)
Partita IVA 01301720791

quest'ultima, adibiti alle lavorazioni subappaltate e per il periodo di esecuzione delle stesse, il trattamento economico e normativo di cui al precedente punto 2.3, lettere b) e c).

ART. 4

DIVIETO DI CESSIONE DEI LAVORI E DI SUBAPPALTO

L'Impresa subappaltante non potrà cedere, neppure in parte, né subappaltare a sua volta le lavorazioni oggetto del presente contratto.

Il contratto medesimo, in caso di inosservanza del divieto di cui al comma precedente, si intenderà risolto fin dall'origine, impregiudicato il diritto dell'impresa subappaltante al risarcimento dei danni ad essa eventualmente derivanti da fatti illeciti che venissero posti in essere dall'impresa subappaltatrice per violazione delle vigenti norme di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 21 della Legge 13 settembre 1982 n. 646 e successive integrazioni e modifiche, ed all'art. 105, del D.Lgs 50/2016;

ART. 5

SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

L'Impresa subappaltatrice deve attenersi alle disposizioni organizzative impartite dal Direttore del cantiere, con particolare riguardo agli obblighi di rispetto del piano di sicurezza suo proprio e di quello dell'impresa subappaltante, col quale verrà coordinato.

Ai fini di cui sopra l'Impresa subappaltatrice nominerà – per iscritto e prima dell'inizio dei lavori – un responsabile della sicurezza, incaricato in particolare del rispetto da parte dei propri dipendenti dei piani di sicurezza di cui al comma precedente.

Detto responsabile dovrà possedere i requisiti di idoneità e competenza in relazione all'incarico conferitogli, requisiti che dovranno essere espressamente indicati nella notifica compiuta ai sensi dell'art. 2.3, lettera h).

L'impresa subappaltatrice riconosce all'impresa subappaltante – oltre che il diritto all'esercizio, in qualsiasi momento, del potere di verifica di cui all'art. 1662 del Codice Civile – la facoltà di chiedere che sia allontanato dal cantiere, con il rispetto delle procedure di legge e di contratto, chiunque si rendesse passibile di tale

IMPRESA COSTRUZIONI
Catizone Geom. Pietro Fiore
Via U. Zanotti Bianco, 15
98100 Catanzaro
P.IVA 01301720791

FRATELLI MALIZZA s.r.l.
S.S. (120 Km) 000
98066 PANLIZZO (CT)
Partita IVA: 09723710871

provvedimento, e ciò senza che possa dar pretesto a sue eccezioni o riserve di qualsiasi natura.

ART. 6

OSSERVANZA DELLE NORME RELATIVE ALL'IGIENE E ALL'AMBIENTE DI LAVORO ED ALLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO

L'Impresa subappaltatrice dovrà curare l'attuazione, sotto la propria esclusiva responsabilità, di tutti i provvedimenti e le condizioni atti ad evitare infortuni, giuste le vigenti norme di legge, e a tale attuazione dovrà provvedere di sua iniziativa, dando altresì esecuzione alle istruzioni che le saranno impartite dal Direttore di cantiere ai fini di coordinamento previsti dal D.Lgs 50/2016 art 105 e dalle vigenti norme contrattuali.

L'impresa subappaltatrice dovrà predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, mettendolo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. Detto piano verrà trasmesso altresì all'impresa subappaltante, affinché questa possa adempiere agli obblighi di coordinamento ad essa imposti dalla legge.

L'Impresa subappaltatrice dovrà altresì controllare la rispondenza alle vigenti norme di legge delle opere provvisorie in atto a tutela dell'integrità fisica dei lavoratori alle proprie dipendenze, modificandole ed integrandole, ove nel caso, previa comunicazione all'impresa subappaltante, sia prima di dare inizio ai lavori, sia durante lo svolgimento degli stessi.

L'Impresa subappaltatrice, mentre dichiara di aver preso atto dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui le maestranze facenti capo ad essa saranno chiamate a prestare la propria attività – e ciò ai sensi e per gli effetti dei DD.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, 7 gennaio 1956 n. 164, 19 marzo 1956 n. 303, nonché delle leggi vigenti in materia – manda inoltre indenne sin d'ora l'impresa subappaltante per qualsiasi infortunio sul lavoro dovessero subire i dipendenti di essa impresa subappaltatrice, e così pure per i danni che, per fatto dell'impresa subappaltatrice, potessero comunque derivare ai terzi.

IMPRESA COSTRUZIONI
Catizone Geom. Pietro Fibre
Via U. Zanotti Bianco, 15
80100 Catania (CT)
P.IVA 01301720791

FRATELLI MILIZZA s.r.l.
S.S. 110 Km. 1000
95036 RANDAZZO (CT)
Partita IVA 00823710871

Per quanto attiene all'igiene e all'ambiente di lavoro, l'impresa subappaltatrice darà infine attuazione, per la parte di propria competenza alle vigenti norme di legge, nonché di contratti ed accordi collettivi di lavoro, nazionali e territoriali.

ART. 7

VIGILANZA ED EVENTUALE CUSTODIA DEL CANTIERE

Fino alla materiale consegna delle opere oggetto del presente contratto, l'impresa subappaltatrice è tenuta a provvedere, sopportandone le relative spese ed i conseguenti oneri, alla vigilanza del cantiere e delle opere medesime.

Ai sensi dell'art. 22 della Legge 13 settembre 1982 n. 646, e successive integrazioni e modifiche, qualora venga prescritta in capitolato la custodia del cantiere, questa dovrà essere affidata a persone aventi la qualifica di guardie giurate.

L'inosservanza di quest'ultima previsione provocherà la risoluzione del presente contratto fin dall'origine, impregiudicato il diritto dell'impresa subappaltante al risarcimento dei danni ad essa derivanti dall'eventuale inadempimento dell'impresa subappaltatrice.

ART. 8

FACOLTA' DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

L'impresa subappaltatrice riconosce espressamente che il mancato adempimento di anche uno solo degli obblighi facenti carico ad essa – e in particolare, ancorché a solo titolo d'esempio: il mancato pagamento ai lavoratori dipendenti delle retribuzioni maturate per le prestazioni d'opera fornite nell'esecuzione dei lavori di cui trattasi; il mancato tempestivo versamento agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché alla Cassa Edile ed Ente Scuola, degli importi e dei contributi loro spettanti per legge o per contratto collettivo sulle retribuzioni medesime – legittima senz'altro l'impresa subappaltante alla risoluzione del contratto per fatto e per colpa dell'impresa subappaltatrice, qualora la stessa, a seguito di contestazione scritta, non provveda entro il termine improrogabile prefissato a sanare le irregolarità eventualmente rilevate.

Nel caso che l'impresa subappaltatrice fornisca incomplete o inesatte dichiarazioni o certificati in ordine alle capacità tecniche ed ai requisiti soggettivi di cui al comma

IMPRESA COSTRUZIONI
Catizone Geom. Pietro Fiore
Via U. Zanotti Bianco, 15
88100 Catanzaro
P.IVA 01501720793

FRATELLI MAZZIA s.r.l.
S.S. 120 Km. 18+000
95036 RANDAZZO (CT)
Partita I.V.A. 03723710871

secondo dell'art. 21 della Legge 13 settembre 1982 n. 646, e successive modifiche ed integrazioni, seguirà di diritto la risoluzione del contratto.

In ogni caso l'impresa subappaltante è fin d'ora autorizzata a sospendere ogni pagamento nei confronti dell'impresa subappaltatrice e a sostituirsi a quest'ultima nell'assolvere, in nome e per conto di essa e fino alla concorrenza dell'importo dovute ed eventualmente non ancora pagato, gli obblighi della stessa impresa subappaltatrice nei confronti degli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, ferma restando nei confronti delle maestranze, nonché della Cassa Edile e dell'Ente Scuola, la responsabilità solidale di cui al precedente art. 3.4.

Agli stessi fini potranno essere utilizzate anche le trattenute di garanzia, una volta resesi liquide ed esigibili.

ART. 9

SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

1) L'impresa subappaltatrice non potrà opporre alcun'obiezione od eccezione per eventuali sospensioni e successive riprese di lavoro delle singole opere commissionate, che vengono ordinate dall'impresa subappaltante in relazione a sopravvenienti esigenze di carattere tecnico produttivo, in dipendenza dell'esercizio di facoltà propria del committente dell'opera o per esigenze di priorità ovvero di coordinamento del lavoro d'impresa terza o di ditta interessata alla complessiva esecuzione delle opere stesse.

2) Resta impregiudicato peraltro il diritto dell'impresa subappaltatrice ad una congrua proroga del termine fissato per l'ultimazione dei lavori e ad un'eventuale revisione dei prezzi.

ART. 10

PAGAMENTI – PRESA IN CONSEGNA DELLE OPERE

I pagamenti verranno effettuati a 5 gg. data fattura, emessa successivamente all'avvenuto incasso dall'impresa subappaltante del certificato di pagamento relativo ai lavori inerenti il presente contratto.

Banca BCC La Riscossa, agenzia di Randazzo - IBAN IT25D0895484165005000064453, intestato a Mazza Salvatore e Mazza Alfio, gli unici a operare sul c/c.

IMPRESA COSTRUZIONI

Catizone Geom. Pietro Fiore
Via U. Zanotti Bianco 15
88100 Catanzaro
P.IVA 01301720791

ART. 11

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

8

FRATELLI MAZZA s.r.l.
SS. 120 Km. 187+000
95036 RANDAZZO (CT)
Partita IVA 03723710871

11.1 Qualsiasi controversia inerente all'interpretazione o all'applicazione del presente contratto che non fosse risolta pacificamente tra le parti, sarà deferita ad un collegio di arbitri composto di tre membri, nominati uno dall'impresa subappaltante, uno dall'impresa subappaltatrice ed il terzo dagli altri due o, i difetto e su iniziativa della parte più diligente, nominato dal presidente del tribunale di Catanzaro.

11.2 Gli arbitrati saranno esperiti secondo equità, senza formalità di procedura, ed i lodi non saranno impugnabili.

11.3 Il collegio arbitrale o l'arbitro unico si pronunzierà anche sulla soccombenza per le spese ed onorari.

ART. 12 DANNI

Eventuali danni alle opere ultimate o in corso di esecuzione ricadono sull'impresa subappaltatrice solo se dipendono da cause ad essa imputabili.

ART. 13 FORMA

Ogni modifica o integrazione del presente contratto abbisogna, per la sua validità, di atto scritto.

ART. 14 RICHIESTE DELL'IMPRESA SUBAPPALTATRICE

Qualora l'impresa subappaltante sia tenuta al rispetto di condizioni e termini precisi per fare valere nei confronti del committente domande o proporre riserve, l'impresa subappaltatrice sarà tenuta, nei confronti dell'impresa subappaltante, al rispetto di condizioni e termini identici.

In ogni caso nulla si dovrà all'impresa subappaltatrice se, a seguito d'una mancata sua tempestiva formulazione all'impresa subappaltante di richieste o riserve, quest'ultima perda una fondata possibilità di trasferire l'onere sul committente.

ART. 15 OBBLIGO DI LIBERAZIONE DEL CANTIERE

L'impresa subappaltatrice rinuncia ad avvalersi della tutela provvisoria, cautelare o di provvedimenti d'urgenza o di eccezioni che le possano eventualmente competere per la sua qualità di detentore o co-detentore.

IMPRESA COSTRUZIONI
Catanzaro Geom. Pietro Fiore
Via U. Zanotti Bianco, 15
88100 Catanzaro
P.IVA 04301720791

FRATELLI MAZZA s.r.l.
S.S. 120 Km 181 +000
95036 RANDAZZO (CT)
Partita IVA 03723710871

Pertanto, in ogni caso di contestazione, se l'impresa subappaltante richieda la risoluzione del contratto o né faccia valere la cessazione, essa avrà anzitutto facoltà di far sgomberare l'area da mezzi d'opera o beni dell'impresa subappaltatrice e di ottenere la libera disponibilità dei luoghi per il proseguimento dei lavori o l'utilizzo dell'opera, e solo a sgombero eseguito si esamineranno le poste contenute fra i contraenti.

ART. 16

NORME DI RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto nel presente contratto di subappalto, valgono, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 1655 e seguenti del Codice Civile e le altre norme di legge.

Le parti richiamano inoltre espressamente i disposti dei vigenti contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali, disciplinanti il divieto di cottimismo e di interposizione delle prestazioni di lavoro, nonché l'impiego di manodopera negli appalti e subappalti.

ART. 17

AMMONTARE DEL SUBAPPALTO – REVISIONE PREZZI

Il corrispettivo del subappalto è stabilito a corpo per un importo presunto di **Euro 109.000,00** (euro centonovemila/00), compresi oneri per la sicurezza di € 2.870,00.

Non è ammessa la revisione dei prezzi, ad eccezione delle condizioni previsti all'art. 9 comma 2 del presente contratto.

ART. 18

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE

TERMINE DI CONSEGNA

La consegna dei lavori è fissata presuntivamente per il giorno stabilito dal Direttore dei lavori, il tempo per dare ultimati i lavori oggetto del presente contratto di subappalto è tassativamente fissato entro il termine utile contrattuale dell'impresa Appaltante, salvo eventuali sospensioni o proroghe concesse.


IMPRESA COSTRUZIONI
Catanzaro Geom. Pietro Fiore
Via U. Zanetti Bianco, 15
88100 Catanzaro 10
P.IVA 01301720791


FRATELLI MAZZA s.r.l.
S.S. 120 Km. 181+000
05016 RANDAZZO (CT)
Partita IVA: 08729710871

ART. 19

PENALITA'

Per ogni giorno di ritardo nella consegna delle opere rispetto al termine stabilito dal presente contratto, verrà applicata una penalità pari a Euro 150,00 (diconsi euro centocinquanta/00) giornaliera salva la dimostrazione del maggior danno da parte dell'impresa subappaltante e salva sempre l'eventuale risoluzione del contratto per colpa dell'impresa subappaltatrice.

ART. 20

ALTRE CONDIZIONI


Il Signor Mazza Salvatore nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa subappaltatrice, dichiara di aver preso visione dei disegni di progetto e del luogo nel quale i lavori si svolgeranno e di aver liberamente esaminato i prezzi di cui all'elenco e le condizioni tutte del presente contratto, ritenendoli congrui e remunerativi. Nessuna eccezione potrà essere edotta, nei limiti delle vigenti norme di legge, per avversità atmosferiche, difficoltà improvvise sul lavoro, scioperi, difficoltà di reperimento dei materiali ecc., considerate singolarmente e/o nel loro complesso.

Letto, approvato e sottoscritto.

Catanzaro, li 03/07/2020

L'IMPRESA

(Catizone geom. Pietro Fiore)


IMPRESA COSTRUZIONI
Catizone Geom. Pietro Fiore
Via U. Zanotti Bianco, 15
88100 Catanzaro
P.IVA 01301720791

L'IMPRESA

(Fratelli Mazza Srl)


FRATELLI MAZZA S.r.l.
S.S. 120 Km. 181+000
95036 PANDAZZO (CT)
Partita IVA: 0302371082